

COMUNE DI CREMIA

PROVINCIA DI COMO

Cod. Fisc. 00700500135

e-mail info@comune.cremia.co.it

Tel. (0344)87131 Fax (0344)86069

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 08-05-2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DIVIETO ATTIVITÀ DI SURF E KITESURF E OCCUPAZIONE DELLA SPIAGGIA COMUNALE (ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267). MODIFICA ORDINANZA N. 8/2020.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID19";

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'articolo 3 che prevede tra l'altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Preso atto che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020, n.532 del 24 aprile 2020 e n. 537 del 30 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

Ritenuto che i dati attuali, l'evolversi della situazione epidemiologica, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, alla misura del distanziamento fisico oltre che all'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di adottare alcune limitazioni, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali e regionali;

Considerato che il D.P.C.M. del 26.4.2020:

- elimina l'ambito comunale come delimitazione dello spostamento giustificato necessariamente da ragioni rafforzate di assoluta urgenza, previste per lo spostamento tra regioni, potendo, all'interno dell'ambito regionale, essere effettuato lo spostamento delle persone **per ragioni di necessità**,

salute e lavoro, da individuarsi in coerenza che le previsioni statali e regionali sulle aperture di attività;

- consente l'attività sportiva e motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- non consente di svolgere attività ludica o ricreativa;

Richiamata la propria ordinanza n. 8 in data 4 maggio 2020 con la quale veniva disposto:

- di vietare sull'intero territorio comunale lo svolgimento della pratica del surf o del kitesurf;
- di vietare lo stazionamento sull'arenile e/o l'occupazione a tale scopo della spiaggia o luoghi aperti al pubblico;

Vista ora l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 541 del 7/5/2020, art. 1, con la quale viene specificato che *"Le attività sportive individuali all'aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l'arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell'ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all'osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo.*

I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all'aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.

I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l'organizzazione di percorsi idonei e l'adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).

E' fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell'art. 1 sull'utilizzo della mascherina e di altre protezioni individuali";

Preso atto delle novità introdotte con la citata ordinanza e rilevato tuttavia che occorre comunque evitare assembramenti di persone atteso che la Fase 2 di cui al DPCM 26 aprile 2020, come si è potuto constatare il giorno 4 maggio 2020, ha comportato un rilevante spostamento di persone per la pratica del kitesurf, con occupazione/utilizzo della spiaggia comunale con stazionamento e che è prevedibile che il fenomeno si replichi con maggiore rilevanza nel fine settimana;

Ribadito che:

- la passeggiata a lago situata in prossimità della spiaggia è altresì già utilizzata per attività sportiva come corsa oppure attività motoria ovvero passeggiata;
- si rende comunque necessario adottare misure per limitare assembramenti di persone e a tale proposito si ritiene opportuno rinnovare almeno fino al giorno 17 maggio 2020 il divieto ai non residenti o dimoranti in Crema;

Considerato che il D.P.C.M. del 26.4.2020:

- elimina l'ambito comunale come delimitazione dello spostamento giustificato necessariamente da ragioni rafforzate di assoluta urgenza, previste per lo spostamento tra regioni, potendo, all'interno dell'ambito regionale, essere effettuato lo spostamento delle persone **per ragioni di necessità, salute e lavoro**, da individuarsi in coerenza che le previsioni statali e regionali sulle aperture di attività;

- consente l'attività sportiva e motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- non consente di svolgere attività ludica o ricreativa;

Richiamate le lettere d) ed e) dell'art. 1 del DPCM 26.04.2020 ai sensi del quale il **sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;**

Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO pertanto opportuno vietare sull'intero territorio comunale lo svolgimento della pratica del surf o del kitesurf, nonché lo stazionamento sull'arenile e/o l'occupazione a tale scopo della spiaggia o luoghi aperti al pubblico, da chi non sia residente ovvero dimorante;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Atteso che il Consiglio di Stato, in sede cautelare monocratica, ha affermato quanto segue: "per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall'Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo" (Consiglio di Stato, Sez. III, decreto n. 1553 del 30 marzo 2020);

Dato altresì atto, con riferimento anche ai principi posti in evidenza dal decreto decisorio emesso in data 7 aprile n. 122 dal Presidente del TAR Sardegna:

- che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le disposizioni dettate a carattere nazionale e a livello regionale per il contenimento della diffusione del virus, atteso che sono ammesse ordinanze che introducono misure più restrittive e stringenti di quelle previste a livello nazionale e/o regionale al fine di evitare che il contagio nell'ambito comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con l'obiettivo di evitare assembramenti;
- che la misura comunale più stringente adottata con la presente ordinanza trae evidenza dalla constatazione che in data 4 maggio 2020, primo giorno di efficacia del DPCM 26 aprile 2020, sono stati registrati comportamenti personali potenzialmente tali da violare le disposizioni riguardanti il precetto di ogni forma di assembramento;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento è stata data preventiva informazione al Prefetto di Como;

ORDINA

Per quanto motivato, di modificare nel seguente modo la propria precedente ordinanza n. 8 in data 04 maggio 2020.

1. di vietare sull'intero territorio comunale e ai soli non residenti in Crema:

- lo svolgimento della pratica del surf o del kitesurf;
- lo stazionamento sull'arenile e/o l'occupazione a tale scopo della spiaggia o luoghi aperti al pubblico.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Crema e in home page sul sito istituzionale **e avrà efficacia sino al giorno 17 maggio 2020.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.

DEMANDA

Alle forze dell'ordine di verificare l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della disposizione prevista dal presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00 così come disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia affissa in prossimità della spiaggia comunale, per la più ampia diffusione possibile;
- c) sia comunicata alla locale stazione del Carabinieri e alla Polizia Provinciale.

Il Sindaco
Manzi Ing. Diego

